



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
Comitato Regionale
PIEMONTE VALLE D'AOSTA
piemontevda.lnd.it



COMUNICATO UFFICIALE N. 41

DATA PUBBLICAZIONE 17/12/2021

STAGIONE SPORTIVA 2021/2022

1. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

1.1. Rappresentativa Nazionale Under 15 - Raduno Territoriale Area Nord - Montichiari (BS) 21 Dicembre 2021

Nell'ambito del Progetto Giovani LND, il Sig. Roberto Chiti (Allenatore Rappresentativa Nazionale Dilettanti Under 15) ha convocato i sotto elencati Calciatori per le ore 13:00 di Martedì 21 Dicembre 2021 a Montichiari, presso il Centro Sportivo "Montichiarello", per il Raduno Territoriale dell'Area Nord:

NOME - COGNOME		Data di nascita	SOCIETA'
ALESSANDRO	MATTREL	16/04/2007	MIRAFIORI
FILIPPO	FASANO	21/04/2007	ALPIGNANO
ALBERTO	GAMBA	08/08/2007	ACC. PERTUSA TORINO
RICCARDO	CORRENDO	01/06/2007	CHISOLA
LEONARDO	PREGNOLATO	01/06/2007	MIRAFIORI
UMBERTO	BORELLO	23/08/2007	CHIERI
JACOPO	FLORIO	06/01/2007	PONT DONNAZ HONE ARNAD E.
ALESSANDRO	MIGLIORE	18/02/2007	LASCARIS

Il programma del Raduno sarà il seguente:

Martedì 21 Dicembre 2021

Entro le ore 13.00 Raduno presso il Centro Sportivo "Montichiarello" Via Boschetti di Sopra 13/15 Montichiari (BS).

A *SEGUIRE*: Test antigenico semiquantitativo (tampone antigenico di seconda terza generazione con lettura in fluorescenza) eseguito da personale sanitario con relative spese a carico della L.N.D.

Ore 14.30 Gara amichevole a ranghi contrapposti

Alla fine della gara (ore 16.15 circa) è previsto lo scioglimento della comitiva e rientro nelle proprie sedi.

Si prega di confermare la presenza del calciatore convocato, e ai fini dell' esecuzione del test antigenico di inviarne i seguenti dati identificativi: Codice Fiscale/residenza/estremi del documento di identità/numero di telefono (di un genitore o di chi ne esercita la potestà genitoriale) ai seguenti indirizzi:

email: rappresentative.nazionali@lnd.it – e.gallegati@lnd.it

Telefoni di servizio – 334/9594479 Edoardo Gallegati

Telefoni Ufficio - 06 32822 035 – 06 32822 036

*Si ricorda ai calciatori di portare con se tutto l'equipaggiamento da gioco, sarà cura della LND fornire soltanto la pettorina numerata per la gara amichevole a ranghi contrapposti.

Inoltre, si ricorda di **portare con se, un documento d'identità, la tessera sanitaria e una copia del certificato di idoneità all'attività sportiva agonistica (da anticipare quanto prima via email al seguente indirizzo di posta elettronica: rappresentative.nazionali@lnd.it) del calcio in corso di validità** formulato secondo le indicazioni del DM. 18.02.1982. Il certificato dovrà essere in originale o in copia autenticata (l'autentica potrà essere anche a firma autografa del Presidente della Società di appartenenza che, a norma di legge, è tenuto personalmente alla conservazione del certificato originale) senza il quale non sarà possibile prendere parte all'attività della Rappresentativa.

Si prega voler comunicare, alla scrivente Segreteria se il calciatore convocato ha contratto nei mesi passati il virus Sars-Cov-2.

Sarà nostra cura girare la comunicazione al Medico Responsabile, e fornire adeguate linee guida.

IMPORTANTE:

“Si comunica che tutti i calciatori devono essere in regola con le vigenti disposizioni legislative e i Protocolli Sanitari predisposti dagli organi sportivi competenti (C.O.N.I. e F.I.G.C.) relativi al contenimento della diffusione della pandemia Covid 19. E' fortemente raccomandato che i calciatori, anche in considerazione della minore età, siano accompagnati da almeno un genitore o da chi ne esercita la potestà genitoriale, e che viaggino in modalità protetta, da soli, con uno o più componente/i del proprio nucleo familiare, e in via precauzionale, fino all'esito del tampone antigenico, non siano a contatto con altri calciatori convocati per il medesimo raduno.”

2. GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo, Avv. Laudi Chiara Francesca Maria, coadiuvato dai sostituti Avv. Armando Francia, Alberto Gazzola, Davide Mollica, Valentina Trebaldi e Marco Maria Schiavone assistito dal rappresentante dell'A.I.A., Pannace Francesco, nella riunione del 17 Dicembre 2021, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano.

COPPA ITALIA DILETTANTI – CAT. ECCELLENZA

GARE DEL 15/12/2021

- **Gara STRESA SPORTIVA – BORGARO NOBIS**

Il Giudice Sportivo Territoriale,

- letto il reclamo presentato da parte della Società ASD STRESA SPORTIVA avverso la regolarità della gara disputata in data 15/12/2021 contro la soc. ASD BORGARO NOBIS 1965, semifinale di andata di Coppa Italia Eccellenza, preannunciato in data 15/12/2021 a mezzo PEC inviata al C.R. Piemonte e Valle d'Aosta ed alla Società avversaria, e depositato sempre a mezzo PEC presso gli Uffici del C.R. Piemonte e Valle d'Aosta nonché comunicato alla Società avversaria in data 16/12/2021, alle ore 15:03, in ottemperanza alla abbreviazione dei termini procedurali stabilita per le fasi regionali di Coppa Italia con CU FIGC n. 50/A, recepito dalla LND con il proprio CU n. 66 del 4/08/2021;
- preso atto che con tale reclamo la Società ASD STRESA SPORTIVA si duole di un supposto errore tecnico dell'arbitro, asserendo che al minuto 28 della prima frazione di gioco, sul risultato di 0-0, sarebbe stata assegnata in favore dell'ASD BORGARO NOBIS 1965 una marcatura "fantasma", dato che il tiro del calciatore Zunino avrebbe colpito l'esterno della rete e sarebbe ritornato in campo senza mai attraversare la linea di porta, fatto che sarebbe provato anche da un video realizzato da persone presenti sugli spalti;
- rilevato tuttavia che a questo Giudice è precluso il ricorso alla prova televisiva ed altresì che, per espressa previsione dell'art. 65, lettera b) del C.G.S., dalla sua competenza sono esclusi *"i fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall'arbitro o che siano devoluti alla esclusiva discrezionalità tecnica di questi ai sensi della regola 5 del Regolamento di Giuoco"*;
- vista la Regola 5 del Regolamento di Giuoco, Edizione 2021, che al punto 2, secondo capoverso, sancisce espressamente che **"Le decisioni dell'arbitro su fatti relativi al gioco, compreso se una rete è stata segnata o no ed il risultato della gara, sono inappellabili. Le decisioni dell'arbitro e di tutti gli altri ufficiali di gara devono essere sempre rispettate"**;
- ritenuto quindi che il reclamo presentato dalla Società ASD STRESA SPORTIVA verta su materia sottratta al potere valutativo e decisionale di questo Giudice Sportivo;

DELIBERA

- l'inammissibilità del reclamo presentato dalla società ASD STRESA SPORTIVA;
- l'addebito alla società ASD STRESA SPORTIVA della tassa di reclamo, che non risulta essere stata versata.
- di omologare il risultato conseguito in campo:

STRESA SPORTIVA – BORGARO NOBIS 1 – 2

• ERRATA CORRIGE

- Sul comunicato ufficiale n. 40 del 16/12/2021, Coppa Italia Dilettanti categoria Eccellenza – gare del 15/12/2021 – per errata trascrizione arbitrale non appare il sottonotato provvedimento disciplinare:

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

GILIO MATTIA (BORGARO NOBIS 1965)

Il Giudice Sportivo
(Laudi Chiara Francesca Maria)

Publicato in Torino ed affisso all'albo del C.R. Piemonte Valle d'Aosta il 17 Dicembre 2021

Il Segretario
(Roberto Scrofani)

Il Presidente
(Christian Mossino)